

Regolamento
concernente la designazione dell'autorità amministrativa
competente per l'esazione della multa inflitta in materia
di contravvenzioni
(del 14 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 4-8 della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni,

decreta:

Art. 1 L'autorità amministrativa competente per l'esazione della multa ai sensi della legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni è il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio esazione e condoni.

Art. 2 Essa può, in particolare:

- ordinare il pagamento rateale della multa e prorogare i termini;
- farsi assistere dagli agenti della gendarmeria cantonale;
- chiedere al municipio il rilascio di un certificato sulla situazione economica del contravventore.

Art. 3 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Pubblicato nel BU **2010**, 536.